

# 37

Edizione n. 02/2022  
29 marzo 2022



# Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

a cura di:

**Ezia FORLEO**

*Componente del Centro Studi*

*ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro*

Il legislatore, con la legge di bilancio per il 2022, ha ridisegnato lo strumento del Fondo di integrazione salariale (d'ora in poi FIS). Sicuramente nel tentativo di universalizzazione degli ammortizzatori sociali, si è voluto estendere lo strumento del FIS alle aziende anche con un solo dipendente. Si tratta di quelle stesse realtà che durante il periodo emergenziale hanno potuto contare sull'aiuto della cassa integrazione in deroga che oramai non esiste più.

Il FIS continua a fondare le sue radici nel fondo di solidarietà residuale dal quale nasce a decorrere dal 1° gennaio 2016.

In questa guida ci occupiamo delle novità introdotte dalla legge 234 del 2021, nonché di tutti gli aspetti confermati della vecchia disciplina.

### **Aziende rientranti nel campo di applicazione del FIS**

L'art. 29 del D.Lgs. 148/2015, viene modificato ed integrato dalle disposizioni di cui al comma 207, art. 1 della legge di bilancio per il 2022 attraverso l'inserimento del comma 2-bis. In particolare quest'ultimo non fa altro che ampliare il novero dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del Fis tale che diventa applicabile da tutti euei datori di lavoro, che occupano almeno un dipendente e che:

- Per settore, tipologia e limiti dimensionali non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria di cui all'art 10 del D.Lgs. 148/2015;

ovvero

- non aderiscono ad un fondo di solidarietà bilaterale (di cui all'art. 26 del D. Lgs. 148/2015), ad un fondo di solidarietà bilaterale alternativo (di cui all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015), ad un fondo della provincia autonoma di Trento e Bolzano (di cui all'art. 40 del D.Lgs. 148/2015).

In sostanza, pur non essendo stato abrogato il comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2015, le differenze tra il 2021 ed il 2022, sono le seguenti:

<b>FIS FINO AL 31.12.2021</b>	<b>FIS DAL 01.01.2022</b>
Aziende con più di 5 dipendenti in media nel semestre precedente	Aziende anche con un solo dipendente
Aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGO/CIGS	Aziende non rientranti in settori, tipologie e classi dimensionali per i quali viene richiesta la CIGO
Aziende che appartengono a settori per i quali non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali e/o fondi di solidarietà bilaterali alternativi	Aziende che non aderiscono a fondi di cui: agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015;

## **Come si computano i dipendenti?**

La legge di bilancio per il 2022 ha inserito all'interno del D.Lgs. 148/2015 l'art. 2-bis prevedendo che, ai fini della determinazione della dimensione aziendale sono da computare tutti i lavoratori, compresi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti legati da un vincolo di subordinazione e che operano sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Al riguardo l'Inps precisa che, in conseguenza dell'estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro a tutti i datori di lavoro, il contributo di finanziamento del FIS verrà richiesto anche ai datori di lavoro che hanno forza aziendale uguale a zero, ma che occupano almeno un dipendente (Circ. n. 18 del 01.02.2022).

I lavoratori a tempo parziale vengono computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo pieno, mentre i lavoratori intermittenti vengono computati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre precedente.

I lavoratori assenti per malattia, infortunio e maternità sono esclusi dal computo ad eccezione del caso in cui sono assunti altri lavoratori in sostituzione, nel qual caso vanno computati i sostituti.

La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente (Circ. Inps n. 176/2016 e D.I. n. 94343 del 3 febbraio 2016).

Per le aziende di nuova costituzione si prendono a riferimento, ove inferiori al semestre, i mesi di attività; per il primo mese di attività, inoltre, si prende come riferimento la forza occupazionale di detto mese.

## **Aziende escluse dal campo di applicazione del FIS**

Sono esclusi dal campo di applicazione del FIS tutti i datori di lavoro che:

**1.** Rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. 148/2015:

- a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
- c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
- d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;

- i) imprese addette all'armamento ferroviario;
- j) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
- k) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- l) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- m) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

**2. Aderiscono ai fondi bilaterali alternativi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 148/2015:**

- a) settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- b) settore del personale dipendente di Poste Italiane Spa e delle società del Gruppo Poste Italiane;
- c) settore del personale delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;
- d) settore del personale dipendente di aziende del credito cooperativo;
- e) settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
- f) settore marittimo -SOLIMARE;
- g) settore trasporto pubblico;
- h) settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaiooli Porti Italiani.

**3. Aderiscono ai fondi bilaterali di cui all'art. 27 del D.Lgs. 148/2015:**

- a) settore dell'artigianato;
- b) settore della somministrazione di lavoro;

**4. Aderiscono ai fondi territoriali di Trento e Bolzano.**

**Attenzione:** La legge di bilancio per il 2022 estende il campo di applicazione dei fondi di cui ai numeri 2,3 e 4 ai datori di lavoro che occupano anche un solo lavoratore dipendente, disponendo che i fondi già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 234/2021, si adeguino alle nuove disposizioni entro il 31.12.2022. Nelle more dell'adeguamento dei relativi regolamenti, la legge di bilancio ha introdotto un periodo transitorio tale che dal 1° gennaio 2022, anche i datori di lavoro di cui sopra che operano nei settori coperti da detti fondi e che occupano anche un solo dipendente, rientrano nella disciplina del Fis (per poi tornare nell'ambito di applicazione del relativo fondo a partire dalla data di adeguamento dei rispettivi regolamenti). In mancanza dell'adeguamento, i datori di lavoro del relativo settore confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel Fis ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale (Circolare Ministero del Lavoro n. 1 del 3.01.2022).

## Lavoratori destinatari del FIS

Le prestazioni del FIS spettano:

- a) ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato (sia a tempo pieno che parziale);
- b) agli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, quelli con contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (ad eccezione della prima tipologia di apprendistato, il D.Lgs. 148/2015 precisa che a seguito di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, non deve essere in alcun modo pregiudicato il completamento del percorso formativo). Per tutte le tipologie di apprendistato alla ripresa dell'attività lavorativa il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente all'ammontare delle ore di integrazione salariale fruite;
- c) ai lavoratori a domicilio.

Le prestazioni del FIS non spettano ai dirigenti;

La condizione per poter beneficiare delle prestazioni è che i suddetti lavoratori abbiano, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento, un'anzianità di almeno 30 giorni di effettivo lavoro presso l'unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda.

*Ma cosa si intende per effettivo lavoro?*

La Circolare dell'Inps n. 18 del 01.02.2022, nel recepire la novità della riduzione del requisito dell'anzianità lavorativa, richiama gli indirizzi contenuti nelle precedenti circolari pubblicate dall'istituto in materia, per cui:

- a) vengono considerati giorni di effettivo lavoro, sia il sabato (nel caso in cui l'orario sia articolato su 5 giorni) che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale);
- b) nei 30 giorni rientrano i periodi di sospensione per ferie, festività, maternità obbligatoria e infortuni;
- c) l'anzianità di effettivo lavoro è considerata in modo unitario anche in caso di cambio qualifica del lavoratore;
- d) in caso di trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c., ai fini dell'anzianità di effettivo lavoro si computa anche il tempo trascorso presso l'alienante;
- e) il requisito dei 30 giorni è escluso "per gli eventi che non sono considerati oggettivamente evitabili".

## Definizione di unità produttiva

Come per i trattamenti di integrazione salariale, la nozione di unità produttiva rileva anche per la concessione del FIS. Viene richiamata per:

- il computo dell'anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni alla data di presentazione della domanda;
- il computo del limite di 26 settimane nel biennio mobile per l'assegno di integrazione salariale;
- individuare le strutture territoriali Inps competenti per la presentazione della domanda ed il pagamento della prestazione;
- individuare le articolazioni territoriali delle OO.SS. a cui inviare l'informativa sindacale.

A tali fini il datore di lavoro che vuole accedere alle prestazioni del FIS deve provvedere a censire correttamente l'unità produttiva e ad indicare la stessa nella domanda di prestazione e nel flusso Uniemens nell'elemento "Unità operativa" della sezione "Dati individuali" (Circ. Inps n. 176/2016).

Nel caso in cui vi sia un'unica unità produttiva, coincidente con la sede legale, il valore da riportare nell'apposito campo sarà uguale a "0" (zero).

### Prestazioni del FIS

Le prestazioni a carico del FIS

#### Fino al 31 dicembre:

<b>Prestazioni</b>	<b>Per quali aziende</b>	<b>Per quanto tempo</b>
Assegno di solidarietà	Per chi occupava mediamente più di 5 e meno di 15 dipendenti nel semestre precedente e che per evitare licenziamenti individuali plurimi e/o collettivi, stipulava accordi collettivi aziendali al fine di ridurre l'orario di lavoro	Massimo 12 mesi in un biennio mobile
Assegno ordinario	Per chi occupava mediamente più di 15 dipendenti nel semestre precedente per causali riferibili all'cigo o alla cigs	Massimo 26 settimane in un biennio mobile

### Dal 1 gennaio:

- L'assegno di solidarietà cessa di esistere e può essere ancora riconosciuto per le sospensioni e le riduzioni di orario riferite a periodi precedenti rispetto al 31 dicembre 2021.
- L'assegno ordinario resta l'unica prestazione a carico del Fis e viene ora denominato "assegno di integrazione salariale".

### Durata

L'assegno di integrazione salariale è riconosciuto per le seguenti durate:

- **13 settimane in un biennio mobile**, ai datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **26 settimane in un biennio mobile**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Ai fini del criterio del computo di tali limiti temporali, si deve avere riguardo non ad un'intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorchè la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque nel caso di settimana corta. A tal proposito, il messaggio Inps n. 1282 del 21 marzo 2022, precisa che i nuovi applicativi saranno implementati per garantire un costante monitoraggio delle giornate effettivamente fruite, che verranno rese visibili ad aziende ed intermediari nel cruscotto aziendale. Dal momento che i limiti sono riferiti alle singole unità produttive, è necessario che queste ultime vengano correttamente censite.

### Causali

L'Inps con la circolare n. 18 del 1 febbraio 2022, precisa che:

- Per i datori di lavoro che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo e che **non sono coperti** dai fondi di cui agli artt. 26,27 e 40 del D.Lgs. 148/2015 che occupano mediamente **fino a 15 dipendenti** nel semestre precedente, il Fis può riconoscere l'assegno di integrazione salariale in relazione a causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa **sia ordinarie che straordinarie**;
- Per i datori di lavoro non destinatari della Cigo e che **non sono coperti** dai fondi di cui agli artt. 26, 27 e 40 del D.Lgs. 148/2015 che occupano mediamente **oltre 15 dipendenti** nel semestre precedente, nonché le imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e partiti e movimeti politici, il Fis può riconoscere l'assegno di integrazione salariale esclusivamente in relazione a causali di riduzione o sospensione **dell'attività lavorativa ordinarie**.

Con riferimento al primo punto (aziende che sono iscritte al Fis ma per limiti dimensionali non rientrano nel campo di applicazione della cigs), il decreto del Ministro del Lavoro

e delle politiche sociali n. 33 del 2022 ha aggiunto, al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, i seguenti articoli:

- l'art. 1-bis rubricato: "Fis. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale della riorganizzazione". Il datore di lavoro che intende accedere al Fis con la causale riorganizzazione, deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei alla gestione di processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale.
- l'art. 2-bis rubricato: "Fis. Criteri di esame delle domande di accesso all'assegno di integrazione salariale per la causale crisi". Il datore di lavoro dovrà presentare una relazione ai sensi del D.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 attraverso cui attestare la situazione critica eventualmente accompagnandola da documentazione relativa al bilancio e al fatturato.
- l'art. 4-bis rubricato: "Fis. Domande di accesso all'assegno di integrazione salariale a seguito della stipula di un contratto di solidarietà" stipulato dall'impresa mediante contratti collettivi aziendali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. L'intervento del decreto ministeriale n. 33 è certamente orientato all'ottica della semplificazione riguardo alle piccole aziende che sono fuori dal campo di applicazione della cigs ma essendo iscritte al Fis, possono utilizzare le causali straordinarie non dovendo sottostare alle rigidità del decreto n. 94033 del 2016.

## Contribuzione

L'assegno di integrazione salariale prevede il versamento di un contributo ordinario e di un contributo addizionale.

### 1. Contributo ordinario:

- **nella misura dello 0,50%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **fino a 5 dipendenti**;
- **nella misura dello 0,80%**, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente **più di 5 dipendenti**.

Dal momento che per l'anno 2022 i commi 219 e 220 dell'art. 1 della legge di bilancio, hanno previsto una riduzione delle aliquote di finanziamento del Fis e della Cigs, per il solo anno in commento, le aliquote sono le seguenti:

<b>Aliquote di finanziamento del Fis per il solo anno 2022</b>	
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti	0.15% (0.50% ordinaria – 0.35% riduzione)
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti	0.55%(0.80% ordinaria-0.25% riduzione)
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti	0.69%(0.80% ordinaria-0.11%riduzione)
Imprese commerciali,agenzie di viaggio e turismo,operatori turistici con oltre 50 dipendenti	0.24%(0.80% ordinaria-0.56%riduzione)

Tutte le aliquote sono a carico dei datori di lavoro per 2/3 e dei lavoratori per 1/3.

## 2. Contributo addizionale

Il datore di lavoro che riduce o sospende l'attività lavorativa con ricorso alle prestazioni del Fis è tenuto al versamento di una contribuzione addizionale pari al 4% dell'importo che deriva dalla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella effettivamente corrisposta durante il rapporto ridotto o sospeso (percentuale destinata a ridursi fino ad arrivare al 2,4%, a far data dal 1 gennaio 2025 per premiare le aziende con mediamente meno di 5 dipendenti nel semestre precedente che non fanno ricorso a domande di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi).

## Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione dell'assegno di integrazione salariale, il fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La medesima contribuzione è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.

## Misura della prestazione

La misura della prestazione per l'assegno di integrazione salariale è uguale a quella prevista per le integrazioni salariali e, quindi, pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate comprese tra le zero ore e il limite dell'orario contrattuale.

L'importo così determinato è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti (5,84%) e non può superare l'unico importo massimale mensile introdotto dalla circolare Inps n. 26 del 16 febbraio 2022 (precisiamo che per i trattamenti di integrazione salariale fino al 31 dicembre 2021 venivano previsti due massimali per fasce retributive).

Massimale per il 2022:

<b>Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis</b>	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
<b>1.222,51</b>	<b>1.151,12</b>

Il massimale unico si applica anche per l'assegno di integrazione salariale relativo a sospensioni e/o riduzioni iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, relativamente ai periodi di pagamento decorrenti dal 1° gennaio 2022 (messaggio Inps n. 1282 del 21 marzo 2022).

### **Tetto aziendale**

Fino al 31 dicembre 2021, al fine di garantire un equilibrio di bilancio, era previsto che ciascun datore di lavoro potesse ricorrere alle prestazioni del FIS entro determinati limiti (c.d. tetto aziendale).

La legge di bilancio per il 2018 aveva innalzato in modo strutturale tale limite da quattro a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro. Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti da gennaio 2018, ciascun datore di lavoro poteva accedere alle prestazioni garantite dal FIS in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro.

La legge di bilancio per il 2022, inserendo all'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 il comma 4-bis, stabilisce che, per i trattamenti decorrenti dal 1° gennaio 2022, cessa di operare il tetto aziendale.

### **Procedura di informazione e consultazione sindacale**

Ai fini della corretta istruttoria della domanda relativa al Fis, è necessario procedere con il dettato dell'art. 14 del D.Lgs. 148/2015. In particolare, il datore di lavoro sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell'orario di lavoro ha l'obbligo di comunicare in via preventiva alla Rsa o alla Rsu (se esistenti), nonché alle strutture territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:

- le cause;
- l'entità;
- la durata prevedibile;
- il numero dei lavoratori interessati dalla riduzione e/o sospensione.

La circolare Inps n. 139/2016 richiede che la comunicazione avvenga con raccomandata o con Pec per avere una data certa.

Alla comunicazione segue l'esame congiunto che può essere richiesto da una delle parti. Trattasi di un incontro per il quale il legislatore ha fissato due termini:

- da tenersi entro 25 giorni dalla data della comunicazione per le imprese con più di 50 dipendenti;
- da tenersi entro 10 giorni dalla data della comunicazione per imprese fino a 50 dipendenti;

L'oggetto dell'esame congiunto è senz'altro l'analisi della situazione complessiva con al centro come oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori nella crisi d'impresa e può concludersi anche con un mancato accordo.

**La vera grande novità introdotta dal Decreto sostegni ter, è che la consultazione può avvenire anche in modalità telematica e cioè a distanza tramite l'ausilio delle reti informatiche o telefoniche (Circolare Ministero del lavoro n. 6 del 18 marzo 2022).**


All'atto della presentazione della domanda di concessione di integrazione salariale deve essere data comunicazione dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra. Il messaggio Inps n. 1282 del 21 marzo 2022 ha precisato che ai fini della comunicazione opera il criterio della prossimità territoriale; di conseguenza, se le sospensioni e/o riduzioni riguardano unità produttive ubicate in più regioni, dovranno essere prodotte distinte comunicazioni.

## Domanda

Le istanze per l'accesso all'assegno di integrazione salariale devono essere presentate alla sede Inps territorialmente competente in relazione all'unità produttiva.

La domanda è disponibile nel portale Inps [www.inps.it](http://www.inps.it) nei servizi on line accessibili per la tipologia di utente (tramite PIN rilasciato dall'istituto, SPID, CIE, CNS) alla voce "portale aziende, consulenti e associazioni di categoria" opzione "cig e fondi di solidarietà" opzione "fondi di solidarietà".

La schermata che si aprirà sarà la seguente:



Nell'area download troviamo le seguenti sezioni:

Manuale Operativo	
Manuale utente per l'acquisizione della Domanda.	Ver. 1.6 del 29/01/2021
Allegato 1 al decreto 4/2022.	Ver. 1.0 del 16/02/2022
Allegati Covid	
Istruzioni per la compilazione.	Ver. 1 del 02/04/2020
File AddebiAssegnoOrdinario.csv	Ver. 1 del 02/04/2020
File ModelloCausaleObbligo permanenzaDomiciliare.pdf	Ver. 1 del 15/10/2020
Schede tecniche	
Istruzioni allegato tecnico - Causali Fondi di solidarietà.	Ver. 6.8 del 31/03/2016
Allegati in formato PDF (editabili).	Ver. 6.9 del 28/03/2018
Adobe Reader	
Per visualizzare i manuali è necessario avere installato sul PC il programma Adobe Reader	

Selezionata l'opzione invio domande, sarà necessario scegliere il tipo di intervento come nelle immagini che seguono:

**Fondi di Solidarietà**

**Dati relativi alla Domanda**

Intervento:

Fondo:

Matricola:

Tipo di richiesta:  Prima richiesta  Proroga

Tipo pagamento:  Tramite azienda  Direttamente dall'INPS

Periodo dal: /

Menu
Avanti

Per l'unico intervento rimasto (assegno di integrazione salariale), sarà necessario indicare la matricola, il tipo di pagamento prescelto, il tipo di richiesta ed il periodo richiesto. Dopo aver selezionato il periodo richiesto, sarà necessario scegliere la causale di intervento come nella schermata che segue ed allegare la scheda causale:

**C - Assegno di Integrazione Salariale - tipo causale**

Tipo Causale:

Allega Schede:

**C1 - Asse**

**Il/la sottosc**

- Il trattam
- Per il per
- Che ciasc
- Il sottosc

03 RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

06 CRISI AZIENDALE CON CONTINUAZIONE DI ATTIVITA' LAVORATIVA

07 CRISI AZIENDALE PER EVENTO IMPROVISO ED IMPREVISTO

10 CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

11 INCENDI, CROLLI, ALLUVIONI, SISMA

12 IMPRATICABILITÀ DEI LOCALI ANCHE PER ORDINE DELLA PUBBLICA AUTORITÀ

13 SCIOPERO E PICCHETTAGGIO DI MAESTRANZE NON IN C.I.G.

14 MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA

15 SOSPENSIONE LAVORI PER ORDINE AUTORITÀ/ENTE PUBBLICO

16 CRISI TEMPORANEA DI MERCATO

17 MANCANZA DI ORDINI, COMMESSE E LAVORO

18 MANCANZA DI MATERIE PRIME O COMPONENTI

19 FINE CANTIERE

20 FINE LAVORO

21 FINE FASE LAVORATIVA

22 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

23 GUASTO AI MACCHINARI

24 PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AL PROGETTO

26 EVENTI METEO

**Acquisizione Scheda**

**Ata**

**ati a dichiarazioni false, dichiara quanto segue:**

di effettivo lavoro nell'unità produttiva.

mento delle prestazioni o del conguaglio delle anticipazioni entro i termini previsti dalla

Le schede causali in formato pdf editabili si trovano nell'area download

Allegati.zip (copia di valutazione)

File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?

Archivia Estrai in Verifica Visiona Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commenta Autoestraente

Allegati.zip\Allegati\Allegati - archivio ZIP, dimensione non-compressa di 2.560.480 bytes

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
..			Cartella di file		
AddettiAssegno...	316	229	File con valori sep...	01/02/2017 18:15	A2130565
AddettiAssegno...	318	231	File con valori sep...	17/02/2017 19:51	7CF77DC2
Allegato Ore di s...	332.887	176.559	Adobe Acrobat Do...	05/04/2016 12:14	F5D9192F
Assegno_di_soli...	142.725	133.664	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:33	452A7ED8
BeneficiariForm...	587	339	File con valori sep...	28/03/2018 12:19	EF92A41F
BeneficiariSolida...	196	143	File con valori sep...	08/01/2018 10:29	B748A55E
Contratto_di_sol...	142.449	133.419	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:35	373AE94A
Crisi temporane...	193.332	172.929	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:42	BB3BE278
Crisi_aziendale.p...	177.298	144.474	Adobe Acrobat Do...	26/09/2017 10:01	A2B67CED
Crisi_aziendale_...	140.187	132.132	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:51	7109BCDB
Descrizione cam...	33.763	30.420	Foglio di lavoro di ...	17/02/2017 19:55	3A316A56
Fine cantiere_fin...	90.805	77.650	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:54	B50BCE35
Guasti macchin...	152.220	140.361	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 10:58	67870846
Incendi_alluvion...	160.723	142.690	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 11:02	E9BFA712
Mancanza di lav...	193.124	172.718	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 11:05	DFFF392D
Mancanza mate...	152.439	140.270	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 11:08	ED61CD5A
Perizia di variant...	151.293	139.760	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 11:11	CC214788
Riorganizzazione...	240.564	216.771	Adobe Acrobat Do...	26/10/2016 11:15	5FE43A76
Sciopero.pdf	163.479	151.233	Adobe Acrobat Do...	25/10/2016 11:18	012DEB6A
Tracciato per inv...	60.779	56.128	Foglio di lavoro di ...	12/05/2016 11:22	E5848303
Tracciato per inv...	14.884	11.495	Foglio di lavoro di ...	15/03/2018 09:18	9BFC4972
Tracciato per inv...	16.112	12.271	Foglio di lavoro di ...	28/03/2018 12:13	F306CC8A

A questo punto è necessario compilare il quadro C1 con le dichiarazioni di responsabilità

**C1 - Assegno di Integrazione Salariale - Dichiarazione di responsabilità**

Il/la sottoscritto/a consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a dichiarazioni false, dichiara quanto segue:

- Il trattamento decorre dal 01/04/2022
- Per il periodo di intervento di cui alla presente domanda:
  - Non è stata avanzata richiesta di CIGS
  - È stata avanzata richiesta di CIGS per il seguente periodo:  
 da / /  al / /
- Che ciascun lavoratore beneficiario possiede il requisito dei 30 giorni di anzianità di effettivo lavoro nell'unità produttiva.
- Il sottoscritto si impegna, inoltre, a fornire i dati necessari all'Istituto per il pagamento delle prestazioni o del conguaglio delle anticipazioni entro i termini previsti dalla normativa vigente.
- Altre comunicazioni

Costituisce parte integrante della domanda e dovrà essere allegato alla stessa pena la mancata istruttoria, l'elenco dei lavoratori in forza all'unità produttiva, corredato di tutte le informazioni presenti nel file in formato CSV reperibile nell'area download della procedura;

AddettiAssegnoOrdinario.csv  
AddettiAssegnoSolidi.csv

316 229 File con valori sep...  
318 231 File con valori sep...

L'elenco deve essere allegato nel quadro D:

**D - Addetti/Beneficiari**

Elenco  Nessun file selezionato Acquisizione documento

Il messaggio "documento acquisito" segnalerà la corretta acquisizione del documento. Nel quadro E sarà necessario indicare il numero delle ore da integrare nel periodo richiesto per le diverse qualifiche:

**E - Assegno di Integrazione Salariale – numero ore richieste per qualifica**

Il/la sottoscritto/a dichiara che, ai fini della stima della prestazione, le ore da integrare relative al periodo richiesto sono così suddivise per qualifica:

Qualifiche	Numero Beneficiari	Ore da integrare	Orario contrattuale settimanale per qualifica (come da contratto aziendale full time)
A - Apprendisti:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
O - Operai:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
I - Impiegati:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Q - Quadri:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Totale:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Costituisce ancora parte essenziale della domanda, il contenuto del quadro F con la comunicazione dell'azienda ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 o, se espletata la procedura sindacale, il verbale congiunto o l'accordo sindacale sottoscritto dalle OO.SS. e dal datore di lavoro (o il verbale di mancato accordo).

Il messaggio "documento acquisito" segnalerà la corretta acquisizione del documento.

**F - Dati relativi all'accordo/informativa sindacale**

Data accordo/informativa / /

Selezionare accordo/informativa sindacale o verbale  Nessun file selezionato Acquisizione documento

Note

Completato l'inserimento dei dati richiesti, sarà necessario verificare la domanda e se è tutto compilato correttamente il sistema permette d'inviarla.

A partire dal 1° gennaio 2018 (messaggio Inps 1403 del 29 marzo 2018) tutte le domande di intervento del FIS devono essere identificate da un codice identificativo (ticket di 16 caratteri alfanumerici).

Il ticket viene ora assegnato in modo automatico. A differenza di prima l'azienda non dovrà più selezionarlo ed abbinarlo alla domanda, ma il tutto avverrà in modo automatizzato al momento dell'invio di quest'ultima. Accedendo alla funzione "Visualizza" sarà possibile trovare il ticket assegnato.

Per problemi di tipo tecnico relativi all'invio delle domande è possibile scrivere una mail alla seguente casella di posta: [HelpFondiSolidarieta@inps.it](mailto:HelpFondiSolidarieta@inps.it).

## **Termini di scadenza delle domande**

Per essere ammesso all'assegno di integrazione salariale, il datore di lavoro deve presentare domanda non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

## **Modalità di pagamento delle prestazioni**

L'art. 7 del D.Lgs. 148/2015 prevede che, in via ordinaria, il pagamento delle integrazioni salariali sia effettuato dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e che il relativo importo venga recuperato dai medesimi datori di lavoro in sede di conguaglio con i contributi dovuti.

Ma l'art. 39 dello stesso decreto prevede che al fondo di integrazione salariale venga applicato il comma 4 dell'art. 7 in ragione del quale, su richiesta del datore di lavoro e in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie, l'Inps può autorizzare il pagamento diretto. Le difficoltà finanziarie devono essere comprovate dalla presentazione dei dati di cui **all'allegato n. 2 della Circ. Inps n. 197/2015**

**Novità:** ai lavoratori in Fis, la legge di bilancio per il 2022 riconosce in via ordinaria a decorrere dal 1° gennaio l'assegno per il nucleo familiare.

## **Termine per il rimborso delle prestazioni**

Il conguaglio delle prestazioni deve essere effettuato, a pena di decadenza, entro 6 mesi:

1. Dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
2. Dalla data del provvedimento di concessione (autorizzazione Inps) se successivo alla data di cui al periodo precedente.

In caso di richiesta di pagamento diretto, invece, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'Inps tutti i dati necessari per il pagamento entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento autorizzatorio. Trascorsi tali termini, senza che nulla sia pervenuto all'Inps, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi, ricadranno sul datore di lavoro.

## **Autorizzazioni**

Il comma 7 dell'art. 29 del D.Lgs. 148/2015 prevede che i trattamenti di integrazione erogati dal Fis vengano autorizzati dalla sede Inps competente per territorio in base all'unità produttiva. Solo in caso di aziende plurilocalizzate la sede Inps competente è quella su cui insiste la sede legale del richiedente ovvero dove lo stesso ha richiesto

l'eventuale accentramento contributivo. Nulla è stato variato da parte della legge di bilancio per il 2022.

### **Ricorsi**

Avverso i provvedimenti adottati si può proporre ricorso al comitato amministratore del FIS esclusivamente attraverso la procedura dedicata dei Ricorsi on line direttamente o per il tramite di un intermediario. Il ricorso deve essere presentato entro 90 giorni.

### **Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa**

L'art. 8 del D.Lgs. 148/2015, viene ora denominato compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa in luogo della condizionalità e politiche attive del lavoro che trovano spazio in altro articolo. Il comma 1 dello stesso articolo 8 viene abrogato e il comma 2 completamente sostituito. Pertanto, nel predetto articolo resta solo la previsione della compatibilità tale che:

- il lavoratore beneficiario del trattamento di integrazione salariale che, durante la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro svolge attività di lavoro subordinato di durata inferiore a sei mesi vede il trattamento sospeso, per riprendere a decorrere dopo la fine del rapporto di lavoro;
- in caso di svolgimento di lavoro subordinato per la durata superiore a sei mesi o di lavoro autonomo durante il periodo di integrazione salariale, vale il principio che il lavoratore non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Se il lavoratore non provvede a dare comunicazione all'Inps dello svolgimento delle attività di cui sopra, decade dal trattamento di integrazione salariale.

### **Condizionalità**

I lavoratori beneficiari del Fis partecipano ad iniziative formative o di riqualificazione, anche attraverso i fondi interprofessionali allo scopo di conservare o sviluppare le proprie competenze. L'ingiustificata partecipazione comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità fino alla decadenza dall'ammortizzatore. Il tutto sarà operativo in seguito all'emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le stesse modalità di attuazione delle iniziative formative saranno identificate con decreto, previa intesa in sede di conferenza unificata.

### **Comitato amministratore**

Il comitato amministratore del Fis rimane composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità designati dalle OO.SS. dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.